



25158-22

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Enrico Giuseppe Sandrini - Presidente -

Teresa Liuni

Roberto Binenti

Palma Talerico

Francesco Centofanti - Relatore -

Sent. n. sez. **157/2022 -**

UP - 03/02/2022

R.G.N. 31707/2021

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto.**

disposto d'ufficio

a richiesta di parte

imposto dalla legge

sui ricorsi proposti da

1. (omissis) , nato in (omissis)
2. (omissis) s.p.a.
3. (omissis) , nata a (omissis)
4. (omissis) , nato in (omissis)
5. (omissis) , nato a (omissis)
6. (omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 09/04/2021 della Corte di assise di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha chiesto:

- annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, in ordine al reato di cui al capo b), perché il fatto non sussiste, con rideterminazione della pena inflitta nella misura complessiva di diciassette anni e sei mesi di reclusione;

- annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, in ordine al ritenuto assorbimento delle lesioni di cui ai capi e) e f) nel reato di cui al capo b);
- rigettarsi nel resto il ricorso dell'imputato;
- dichiararsi inammissibili i ricorsi del responsabile civile e delle parti civili;

uditi gli avvocati di parte civile:

- (omissis) , per (omissis) e (omissis) in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore (omissis) , che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto liquidarsi le spese di lite;
- (omissis) , per (omissis) , (omissis) , (omissis) e (omissis) , che ha chiesto accogliersi i relativi ricorsi, rigettarsi i ricorsi rimanenti e provvedersi sulle spese di lite in base alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato;
- (omissis) , per (omissis) , che ha chiesto confermarsi la sentenza impugnata e liquidarsi le spese di lite;
- (omissis) , per il Comune di (omissis) che ha chiesto confermarsi la sentenza impugnata e liquidarsi le spese di lite;
- (omissis) , per (omissis) che ha chiesto confermarsi la sentenza impugnata e liquidarsi le spese di lite;
- (omissis) , per parti civili ulteriori di cui al dispositivo, che ha chiesto confermarsi la sentenza impugnata e liquidarsi le spese di lite;

udito l'avvocato (omissis) , per il responsabile civile (omissis) s.p.a., che ha chiesto accogliersi il relativo ricorso;

udito l'Avvocato dello Stato (omissis) , per il responsabile civile Ministero dell'Istruzione, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell'Amministrazione;

udito l'avvocato (omissis) che ha chiesto accogliersi il ricorso dell'imputato;

## RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) . cittadino italo-senegalese, era tratto a giudizio immediato dinanzi alla Corte di assise di (omissis) per rispondere di sei capi di accusa, in relazione alle azioni dal medesimo compiute il (omissis) , in qualità di conducente di un pullman (per conto della società p.a. (omissis) , appaltatrice del servizio) destinato, nell'occasione, al trasporto di alunni, tutti minori di età, e di tre insegnanti accompagnatori, che, dalla sede della palestra ove si era svolta la lezione di educazione fisica, dovevano far ritorno alla scuola media (omissis) .

1.1. All'imputato erano anzitutto contestati:

- al capo a), il reato di sequestro di persona, per avere privato della libertà personale gli occupanti del pullman, da lui costretti, con violenza e minaccia, a trattenersi per quasi un'ora sull'automezzo contro la loro volontà;

- al capo b), il reato di strage, per avere posto in pericolo, dopo l'intervento dei Carabinieri che aveva permesso la liberazione di alcuni ostaggi, la vita di quelli rimasti ancora sul pullman, dopo averne cosparso interamente di benzina l'interno e avere innescato le fiamme.

Con l'aggravante, rispetto ad entrambi i reati, della finalità di terrorismo.

1.2. Erano poi contestati:

- al capo c), e in rapporto al fuoco distruttivo per l'effetto sviluppatosi (sia il pullman, sia un'autovettura da esso tamponata, erano rimaste interamente bruciate), il reato di incendio doloso;

- al capo d), e in rapporto alle condotte oppositive all'operato delle forze dell'ordine, il reato di resistenza a pubblico ufficiale;

- ai capi e) e f), e in rapporto alle lesioni personali subite sia dai militari dell'Arma, sia da svariati alunni, i reati corrispondenti.

2. La Corte di assise ricostruiva l'accaduto, al dibattimento, tramite le deposizioni testimoniali delle vittime presenti sul pullman, degli operanti variamente intervenuti e di altri utenti della strada che, almeno in parte, vi avevano assistito; e anche tramite le concitate comunicazioni telefoniche tra gli ostaggi e le forze dell'ordine, che erano state registrate, nonché tramite le dichiarazioni dello stesso imputato.

La Corte segmentava così l'occorso in due fasi.

3. La prima fase corrispondeva, sostanzialmente, alle condotte concretanti le imputazioni di cui ai capi a) e d).

Una volta saliti gli occupanti a bordo del pullman, l'imputato aveva estratto un oggetto simile a una pistola (risultata poi, dall'analisi dei residui della combustione, non essere tale) e un coltello. Aveva ordinato agli insegnanti di legare con fascette di nylon, presenti a bordo, le mani degli alunni (venendo in ciò solo parzialmente obbedito), e di legarsi essi stessi. Aveva alzato in aria una tanica di benzina, spiegando di voler cospargere di carburante l'interno dell'automezzo, come effettivamente avveniva. Aveva imposto a due alunni di sedersi al suo fianco. Aveva spruzzato, e fatto spruzzare, spray bianco sul parabrezza anteriore, lato destro, e sul finestrino, lato guida. Aveva ordinato di far scivolare, lungo il corridoio del pullman, i telefoni cellulari, in modo da impedire la chiamata dei soccorsi (venendo in ciò solo parzialmente obbedito).

Il pullman era partito con l'imputato alla guida e, anziché dirigersi a scuola, aveva imboccato la (omissis), in direzione dell'aeroporto di (omissis). Gli insegnanti avevano cercato, inutilmente, di ricondurre l'autista alla ragione, mentre i ragazzi spaventati urlavano e piangevano. L'autista aveva insistito sul fatto che, con tale gesto estremo, egli intendeva fermare le morti dei migranti nel Mediterraneo, e aveva rassicurato al contempo sulla sorte delle persone sequestrate.

La permanenza della condotta sub a) veniva comunque interrotta dall'intervento delle forze dell'ordine.

Queste - messe inizialmente in allerta da telefonate provenienti dai minori che erano riusciti a conservare la disponibilità del loro cellulare - erano riuscite infatti a localizzare il veicolo. Tali telefonate rivelavano, oltre ogni evidenza, le intenzioni minacciose dell'imputato e le condizioni di estremo pericolo cui era stato ridotto l'autobus-prigione. Era stato l'imputato stesso ad ordinare, ad un certo punto, ad uno degli insegnanti di avvisare il Servizio 112, per significare che l'autista aveva dirottato il pullman, ma che i Carabinieri non dovevano avvicinarsi, né sparare, perché altrimenti il mezzo, cosparso di benzina, avrebbe preso fuoco. L'imputato, che voleva fosse liberata per lui una delle piste dell'aeroporto, aveva quindi preso egli stesso il telefono e ripetuto le sue minacce e i suoi *desiderata*.

L'automezzo, dopo essersi fermato in una piazzola ed essere subito ripartito, veniva affiancato da una pattuglia dei Carabinieri, ma non obbediva all'alt intimatogli. L'imputato, anzi, mostrava agli operanti l'accendino che aveva in mano e reiterava la minaccia di dare fuoco al pullman.

Altre pattuglie lo stringevano, il pullman ne schivava una, ne speronava un'altra, ma infine era deviato dalla sua traiettoria e, dopo aver rallentato, finiva contro il guardrail, arrestando una prima volta la sua corsa.

Mentre i Carabinieri accorrevano a piedi, i primi occupanti riuscivano a liberarsi, ad aprire la porta posteriore, con l'aiuto dei militari, e ad uscire dal veicolo.

4. Aveva così inizio la seconda fase, anche più drammatica, cui si riferivano le imputazioni ulteriori.

(omissis) , che continuava a brandire l'accendino e ad urlare di voler far esplodere tutto, riusciva a riprendere la marcia, ma il pullman finiva contro una vettura in sosta e si fermava definitivamente.

Ancor prima del suo completo arresto, gli occupanti rimanenti, totalmente in preda al panico per le minacce dell'imputato e il rischio che si sviluppasse il fuoco, continuavano a buttarsi giù dal mezzo, riuscendo tutti ad allontanarsi.

E le fiamme effettivamente si svilupparono, anche se non era possibile affermare con sicurezza che l'imputato fosse andato oltre la condotta di mera intimidazione e avesse effettivamente azionato l'accendino.

Alcuni dei militari, intervenuti in soccorso delle persone sequestrate, riportavano lesioni personali, e lesioni fisiche e psichiche erano certificate a carico di diciassette minorenni, per alcuni di durata superiore ai quaranta giorni.

5. Sulla base degli accadimenti così ricostruiti, la Corte di assise, con sentenza pronunciata il 15 luglio 2020, dichiarava l'imputato colpevole di tutti i reati contestati, previa riqualificazione giuridica delle condotte di cui ai capi a) e b).

La condotta sub a) era inquadrata nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 289-bis cod. pen. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione).

La condotta sub b), esclusa la finalità di uccidere, era inquadrata nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 280 cod. pen. (attentato con finalità di terrorismo o di eversione). Riteneva il giudice di primo grado, a tale proposito, che l'imputato - nel mentre cercava di allontanarsi, urtando a forte velocità i veicoli che ne ostacolavano la fuga, sapendo di avere ancora persone a bordo - avesse scientemente posto in pericolo la vita degli ostaggi, con il fine specifico previsto dalla norma incriminatrice, e avesse realizzato un'azione in tal senso idonea.

L'addebito di incendio doloso, sub c), era viceversa confermato, a titolo prudenziale di dolo eventuale. L'imputato aveva quanto meno accettato il rischio che, nelle condizioni date, e in conseguenza delle rocambolesche e spericolate manovre di fuga, esitate in plurimi tamponamenti, l'automezzo già cosparso di benzina prendesse drammaticamente fuoco, come puntualmente avvenuto.

6. La Corte di assise - ritenuti i reati, tra loro, parte in concorso formale, parte in continuazione, e concesse le attenuanti generiche - condannava l'imputato alla pena principale complessiva di ventiquattro anni di reclusione.

L'imputato era inoltre condannato al risarcimento dei danni in favore di tutte le parti civili costituite nei suoi confronti, da liquidarsi in separata sede, e con assegnazione di provvisionali.

7. La società titolare del servizio di autotrasporto ( (omissis) ), dal quale l'imputato dipendeva, e il Ministero dell'Istruzione, erano condannati, in solido con l'imputato, quali responsabili civili a norma dell'art. 185, secondo comma, cod. pen., al risarcimento dei danni (sempre in forma generica e con assegnazione di provvisionali) a beneficio delle parti civili che avevano azionato tale titolo concorrente di responsabilità, tra cui (omissis) e (omissis) .  
(omissis) e (omissis)

8. Aveva quindi corso il giudizio di secondo grado.

La Corte di assise di appello di (omissis) lo definiva mediante la sentenza in epigrafe indicata, con la quale erano adottate le seguenti determinazioni di parziale riforma della decisione appellata:

- le condotte di lesione personale, di cui ai capi e) e f), depurate dell'elemento della premeditazione, erano dichiarate assorbite, ai sensi dell'art. 84 cod. pen., nel reato di cui all'art. 280 cod. pen., risultante dalla riqualificazione del capo b), alla stregua di sue circostanze aggravanti, e la pena principale complessiva era rideterminata nella misura di diciannove anni di reclusione;

- la responsabilità civile del Ministero dell'istruzione era esclusa e le statuizioni civili a suo carico erano revocate.

La decisione appellata era nel resto confermata.

9. La Corte di secondo grado reputava che le c.d. due fasi dell'azione non fossero altro che articolazioni di un'unica condotta, dispiegate nella sua durata secondo modalità esecutive diverse, penalmente rilevanti a plurimi concorrenti titoli, nonché sorretta da un unico atteggiamento psichico (dal quale effettivamente andava escluso il fine di uccidere) e caratterizzata da un unico finalismo.

Il dirottamento del mezzo di pubblico trasporto era stato preceduto dal preordinato impossessamento del veicolo stesso, sviato dall'uso lecito all'imputato consentito e destinato a fini delittuosi, nonché dalla predisposizione

di una serie di mezzi a corredo (taniche di benzina, contenitore con tessuti da inzuppare di carburante, fascette da elettricista, catena a chiusura delle porte, rimozione di strumenti di bordo quali i martelletti frangivetri).

Era seguita la privazione della libertà personale dei passeggeri, accompagnata, scientemente e *ab origine*, dalla costante messa in pericolo della loro vita e libertà personale. L'imputato non si era limitato a legare (o far legare) le vittime, ma si era impegnato ad impregnare la pavimentazione del pullman (e suoi accessori, quali stracci e tende parasole) di benzina, prodotto altamente infiammabile, così consapevolmente trasformando l'autoveicolo in un potenziale ordigno.

La condotta, ben prima dell'intervento delle forze dell'ordine, non si caratterizzava per la sola accettazione del rischio di grave nocumento ai trasportati (dolo eventuale, in sé incompatibile con il reato di attentato ex art. 280 cod. pen.), ma era direttamente proiettata al risultato preso di mira, che un tale nocumento implicava. Dolo diretto di secondo grado, dunque, in questo senso ben distinto, come dal dolo eventuale, così come dal dolo propriamente intenzionale.

La condotta, a quell'intervento successiva, era la prosecuzione materiale di quella pregressa, nient'affatto mutata nel suo profilo psichico.

Con l'unica azione di dirottamento, come sopra sviluppata, segmentata dal primo giudice per sola comodità espositiva, l'imputato aveva violato più disposizioni della legge penale, nei termini già adeguatamente configurati dal giudice stesso anche per effetto della riqualificazione delle contestazioni sub a) e b), formalmente concorrenti.

Nel reato sub b) confluivano le contestazioni di cui ai capi e) e f), secondo il meccanismo del reato complesso, dovendosi ritenere gravi, ex art. 583, primo comma, cod. pen., tutte le lesioni risoltesi in traumi psichici (la maggior parte di esse) e non esistendo, per le lesioni rimanenti, né una definizione né una prognosi, certe, incompatibili con tale sussunzione. Tale *reductio ad unitatem* rappresentava, peraltro, un trattamento di maggior favore per l'imputato.

Il dirottamento era mosso da finalità di terrorismo, che ricorreva in quanto era stato con esso realizzato un attentato alla sicurezza dei trasporti, in grave danno di una intera comunità di minori, e del Paese di loro appartenenza; minori ancora frequentanti la scuola dell'obbligo e, come tali, bersagli preziosi, in funzione della pressione da esercitare sulla pubblica Autorità incaricata di trattarne la liberazione. L'atto era espressione di fanatica distorsione, e aberrante interpretazione, di ideologie politiche e istanze sociali in sé nobili, cui l'imputato si dichiarava aderente.

10. La Corte distrettuale negava all'imputato – ritenuto, sulla base della valida perizia di primo grado, pienamente capace d'intendere e volere – l'attenuante della collaborazione, ex art. 270-*bis*.1, terzo comma, cod. pen.

11. Alla condotta di dirottamento si erano affiancate le altre azioni penalmente rilevanti, ossia la resistenza a pubblico ufficiale (unita alla minaccia ex art. 336, cpv., cod. pen., che però non era stata contestata) e l'incendio (quest'ultimo sorretto da dolo eventuale). Né il primo reato poteva dirsi assorbito in quello di cui al capo b).

12. Quanto ai capi civilistici, il giudice di appello dichiarava inammissibile, per forma e contenuto, e comunque infondato, l'appello incidentale delle parti civili (omissis)  e  (omissis)  e  (omissis)  e  (omissis) (omissis), teso a contestare l'omessa liquidazione dei danni già in sede penale.

Quel giudice ribadiva la responsabilità civile della società (omissis) (omissis), ai sensi degli artt. 185 cod. pen. e 2049 cod. civ.; responsabilità che avrebbe contenuto oggettivo è presupporrebbe solo l'occasionalità necessaria, ovvero la connessione funzionale tra il fatto generatore del danno e l'incarico svolto, qui sussistenti.

Lo stesso giudice negava, viceversa, la responsabilità ex art. 185 cod. pen. dell'Amministrazione scolastica.

Essa non poteva rispondere ex art. 2049 cod. civ., perché l'imputato era dipendente non di essa, ma della società di autotrasporto, e non potendo la disposizione estendersi al committente del servizio (che peraltro era il Comune di (omissis)). Il committente, peraltro, avrebbe potuto aggiuntivamente rispondere solo in caso di culpa *in eligendo*, ovvero qualora l'appaltatore avesse agito quale semplice esecutore dei suoi ordini (*nudus minister*); ipotesi non ricorrenti.

L'amministrazione scolastica era certamente tenuta a garantire l'incolumità degli alunni e rispondeva, contrattualmente, dei danni ascrivibili a difetto di vigilanza o controllo dei suoi operatori; ma tali condizioni erano ritenute in concreto non ricorrenti.

13. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato (omissis), munito di rituale assistenza difensiva, propone ricorso per cassazione.

Sette sono i motivi in esso formulati.

13.1. Primo motivo. Nullità processuale, per difetto di correlazione tra accusa e sentenza.

Il vizio sarebbe duplice.



Il fatto di strage, contestato al capo b) dell'imputazione, sarebbe ontologicamente diverso da quello di attentato ex art. 280 cod. pen., ritenuto nella sentenza di primo grado. Quest'ultima avrebbe lasciato cadere l'accusa di appiccamento intenzionale dell'incendio, e avrebbe escluso il fine di uccidere; a sorpresa, avrebbe però addebitato all'imputato la pericolosa manovra di allontanamento dal luogo del primo impatto, e ravvisato in essa il dolo di attentato, peraltro sotto l'inammissibile configurazione del dolo eventuale. La condanna di primo grado si basava, dunque, su un fatto diverso da quello contestato. La Corte di assise di appello avrebbe errato nell'escludere l'esistenza del relativo vizio, rilevante ai sensi dell'art. 522, comma 1, cod. proc. pen, ad essa regolarmente denunciato, che avrebbe importato la regressione del procedimento a norma del successivo art. 604, comma 1.

La stessa Corte avrebbe anzi reiterato il vizio stesso, ripermendo il fatto di attentato, reso ora coincidente con l'intera condotta di dirottamento, e ritenendo così l'imputato responsabile di un fatto totalmente difforme da quello descritto nella decisione appellata.

La doppia trasformazione dell'addebito avrebbe compromesso il diritto di difesa.

13.2. Secondo motivo. Nullità processuale, in rapporto alla diversa qualificazione giuridica del medesimo reato di cui al capo b), che il primo giudice avrebbe operato senza previa articolazione del contraddittorio sul punto.

Il ricorrente altresì deduce:

- l'erroneo mancato rilievo della nullità da parte del giudice di appello;
- la nullità ulteriore, conseguente alla mancata previa attivazione del contraddittorio, in appello, rispetto alla diversa perimetrazione della condotta di attentato in questo grado operata.

13.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di intensità del dolo del ritenuto reato di attentato per finalità di terrorismo o di eversione.

La sentenza impugnata avrebbe rivisto *in peius* la valutazione operata al riguardo in primo grado, escludendo il dolo eventuale, incompatibile con i reati di attentato, e individuando in capo all'imputato un dolo diretto di secondo grado, esso stesso incapace di dare corpo alla fattispecie criminosa, che sarebbe caratterizzata da dolo intenzionale.

In ogni caso, la prova del preteso dolo diretto sarebbe stata erroneamente valutata dalla sentenza impugnata. Lacci, carburante e accendisigari sarebbero stati portati sull'automezzo solo in funzione dimostrativa e deterrente. La telefonata, direttamente intrattenuta dall'imputato con la sala operativa del Servizio 112, manifesterebbe il suo crescente terrore per le possibili

conseguenze sui minori dell'intervento delle forze dell'ordine in caso d'incendio. Nessuno dei tre adulti, che accompagnavano gli scolari sul pullman, avrebbe riferito frasi minacciose, provenienti dall'imputato, che anzi avrebbe assicurato che ai ragazzi non sarebbe accaduto nulla di male. Le testimonianze di questi ultimi confortavano l'assunto. La telefonata sopra menzionata non conterrebbe, neppure essa, minacce, mentre i ragazzi sarebbero rimasti a lungo, durante il sequestro, in contatto telefonico con le forze dell'ordine.

13.4. Quarto motivo. Violazione di legge, in ordine al mancato assorbimento del reato di sequestro a fini di terrorismo o di eversione in quello di attentato commesso agli stessi fini.

Quest'ultimo sarebbe un reato eventualmente complesso, realizzabile anche mediante una condotta di privazione della libertà personale, che, ove realizzata, resterebbe ricompresa nel perimetro applicativo del primo.

13.5. Quinto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza della finalità di terrorismo nei fatti di cui ai capi a) e b) dell'imputazione.

Il dirottamento sarebbe stato posto in essere, non già per condizionare la condotta dei pubblici poteri, ma come forma di contestazione, ancorché illegittima, di natura politico-umanitaria. Rileverebbero, a conforto dell'assunto, numerosi elementi, indicati puntualmente nell'atto di appello: il fatto che l'imputato avesse agito da solo, senza complici o sodali; la sua estraneità a gruppi eversivi o ad ideologie o religioni estremiste (sarebbe ateo); il carattere maldestro dell'azione; l'assenza di qualsivoglia richiesta, diktat o minaccia alle istituzioni, in corso di dirottamento o dopo di esso; la mancata diffusione su canali *social* realmente diffusi del video-proclama di protesta contro le stragi di migranti nel Mediterraneo (che le sentenze di merito avevano menzionato a riprova del fine terroristico, ma che non conterrebbe alcuna progettualità criminosa); l'innocuità dell'adesione dell'imputato al panafricanismo; la radicale incompatibilità dei tempi dell'azione con il contestato scopo di ottenere modificazioni normative. Il giudice di appello, a torto, avrebbe ripudiato una tale impostazione.

Il medesimo giudice, inoltre, avrebbe erroneamente fermato la sua attenzione sulla proiezione teleologica della condotta, omettendo deliberatamente di valutarne il paradigma causale. Un atto andrebbe, viceversa, definito terroristico solo se «seriamente capace», sotto il profilo eziologico, di raggiungere lo scopo destabilizzante che l'autore si era prefisso. I comportamenti non causalmente idonei, non in grado di raggiungere l'obiettivo, non integrerebbero l'aggravante contestata. L'idoneità causale mancherebbe del tutto, essendo puramente velleitaria la pretesa dell'agente di veder mutare, a

seguito della sua condotta, la politica italiana in tema di immigrazione, di ottenere modificazioni normative o di intimidire la popolazione.

13.6. Sesto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta inapplicabilità dell'attenuante di cui all'art. 270-*bis*.1, terzo comma, cod. pen., con riferimento alle imputazioni di cui ai capi a) e b).

L'attenuante in parola sarebbe applicabile, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, anche ai fatti di terrorismo a realizzazione monosoggettiva.

Ciò posto, il ravvedimento operoso sarebbe stato irragionevolmente negato dalla sentenza impugnata, avendo l'imputato, con le sue dichiarazioni, subito dopo l'arresto, fornito un decisivo contributo alla ricostruzione dei fatti e alla stessa raccolta delle prove. L'imputato avrebbe indicato che l'incendio si era sviluppato solo a seguito dell'urto con una delle vetture dei Carabinieri, e non era stato appiccato con l'accendino; avrebbe chiarito le sue reali intenzioni (mancanza di scopo omicida e finalità di mera protesta); avrebbe annunciato la sua adesione al panafricanismo; avrebbe fornito compiuta illustrazione del percorso seguito dal pullman e degli atti preparatori al dirottamento; avrebbe rivelato l'esistenza del filmato *YouTube*® sopra menzionato; avrebbe dato valide informazioni sul tipo di carburante e sul distributore presso cui lo aveva acquistato, sul luogo ove aveva posteggiato la sua automobile e sull'ubicazione della casa di abitazione, rispettivamente ispezionata e perquisita.

Ciò avrebbe fatto non solo in chiave difensiva, come erroneamente valutato dalla sentenza impugnata, ma allo scopo di fornire agli inquirenti ogni informazione decisiva per assicurare la collettività, facendole recuperare serenità e fiducia. In tal modo, si sarebbe evitato che il reato giungesse a conseguenze ulteriori.

13.7. Settimo motivo. Vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta mancata necessità di integrazione della perizia psichiatrica, già svolta in primo grado, nei termini sollecitati nell'atto di appello.

L'accertamento peritale, compiuto nel corso del primo dibattimento, era incompleto perché all'epoca, a causa della pandemia Covid-19, non poterono essere somministrati all'imputato specifici test diagnostici, ormai di *routine* nel campo, indispensabili alla formulazione di una corretta diagnosi in punto di imputabilità.

L'affermazione di non indispensabilità del mezzo istruttorio sarebbe tautologica, frutto di un approccio fideistico all'operato dei periti, che avrebbero anche sottovalutato la necessità di instaurare una buona alleanza terapeutica con il periziando, impedita dalla rarefazione degli incontri e dalle modalità solo telematiche di loro effettuazione. La mancanza di una franca diagnosi

alternativa, da parte del consulente nominato dalla difesa, le cui competenze nel settore della etnopsichiatria sarebbero state ingiustamente pretermesse, risentirebbe dell'incompletezza dell'accertamento. Il consulente della difesa aveva giustamente messo in luce che le modalità di manifestazione dei disturbi mentali di un essere umano sono influenzate dal luogo dove la sua personalità si è formata e che, nel continente africano, i relativi disturbi sono più che altrove somatizzati; e l'imputato aveva, in sede anamnestica, riportato segni in tal senso altamente significativi, che sarebbero stati bisognosi di ben altro approfondimento.

14. Ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, la società p.a. (omissis) , responsabile civile.

Nel ricorso sono formulati quattro motivi.

14.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorrente sostiene che tra gli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2049 cod. civ., azionata nei suoi confronti, sarebbe da includere la prevedibilità oggettiva del fatto dannoso, che dovrebbe rappresentare non anomalo sviluppo delle situazioni rientranti nel rischio tipico d'impresa.

La nozione di occasionalità necessaria, evocata dalla dominante giurisprudenza a proposito dell'istituto giuridico in esame, implicherebbe un rapporto di causalità adeguata tra il fatto illecito del dipendente e l'esercizio della mansione o della funzione, con quel che ne conseguirebbe in termini di capacità agevolatrice di queste ultime e di tipicità dei poteri e delle facoltà corrispondenti.

La sentenza impugnata avrebbe negato tali assunti, ma l'interpretazione da essa recepita - frutto di confusione concettuale tra i concetti esposti e quelli di prevedibilità ed evitabilità, integranti la nozione soggettiva della colpa - sarebbe errata e tale da compromettere, per ciò solo, l'esito decisorio.

14.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione.

La sentenza impugnata avrebbe mancato di rapportare il fatto al giusto modello normativo, omettendo completamente di operare il relativo giudizio di sussunzione e trincerandosi dietro una lettura acritica e falsata della pertinente giurisprudenza di legittimità (tra cui l'arresto di Sez. U civ., n. 13246 del 16/05/2019, Rv. 654026-01), che il motivo ripercorre nella prospettiva e nei contenuti reputati corretti, onde trarre conferma dell'esegesi dell'art. 2049 cod. civ. in esso propugnata.

14.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione.

La società ricorrente torna a dolersi dell'omessa sussunzione del fatto - dal giudice di appello non autonomamente descritto, né evocato *per relationem* - nella fattispecie legale. Mentre il fatto, quale descritto dal primo giudice,

presenterebbe caratteristiche tali da smentire il nesso di occasionalità necessaria.

Le condotte dell'imputato non avrebbero comportato solo un abuso della mansione o del servizio, ma l'appropriazione di una mansione mai conferitagli secondo l'organizzazione aziendale. Si sarebbe così addotto, a fondamento della responsabilità, una debolezza organizzativa d'impresa non meglio specificata, e non ci si sarebbe avveduti del fatto che il profilo organizzatorio non costituirebbe affatto, nel caso di specie, un antecedente causale della condotta criminosa.

Il fatto sarebbe stato commesso con un bene aziendale all'imputato mai assegnato (un automezzo prelevato dal deposito, senza la prevista registrazione e in elusione dei controlli) e allo scopo appositamente manomesso. Sarebbero stati ulteriormente impiegati strumenti materiali del tutto estranei alla mansione, ad essa ricondotti per eccesso di astrazione.

Sicché la responsabilità vicaria della società ricorrente andrebbe esclusa persino prescindendo dal giudizio prognostico sulla causalità adeguata, sul rischio tipico d'impresa, sulla regolarità statistica, sulla prevedibilità oggettiva del fatto quale non anomalo sviluppo delle mansioni assegnate.

#### 14.4. Quarto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione.

La generica allusione al fallimento del sistema di controllo aziendale - evocata dalla sentenza di primo grado - non sarebbe conducente, perché relativo semmai al profilo della responsabilità per fatto proprio colposo. Nel contesto in causa rilevante, quello ex art. 2049 cod. civ., il rilievo starebbe ad ulteriormente avvalorare il totale disallineamento dell'operato del dipendente dal novero dei compiti che l'Azienda gli aveva affidato.

La società ricorrente segnala ulteriormente i passaggi argomentativi della sentenza di secondo grado, che segnerebbero la confusione concettuale tra il piano oggettivo della causalità adeguata e dell'occasionalità necessaria, che la società stessa intendeva mettere in discussione, e il piano della rimproverabilità per colpa, che andrebbe tenuto invece fuori del terreno d'indagine e che, in ogni caso, sarebbe stata assertivamente predicato; stante, tra l'altro, l'impossibilità, per (omissis), di conoscere il precedente penale dell'imputato, condannato a pena condizionalmente sospesa e nei cui confronti era stata dunque espressa una specifica prognosi di non recidivanza.

Impropri sarebbero, infine, i riferimenti ai modelli organizzativi in grado di escludere la responsabilità degli Enti, ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, perché l'eventuale esistenza di un illecito riconducibile a quel paradigma normativo non si tradurrebbe in responsabilità risarcitoria in base agli artt. 2043 ss. cod. civ. e 185 cod. pen.

15. Ricorrono per cassazione, con rituale ministero difensivo, le parti civili (omissis)  e  (omissis)  e  (omissis)  e  (omissis) (omissis) .

Nel ricorso sono formulati tre motivi.

15.1. Primo e secondo motivo, passibili d'illustrazione congiunta. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale delle parti civili medesime.

Contrariamente all'assunto della sentenza impugnata, la parte civile avrebbe conservato, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 5 febbraio 2018, n. 11, la possibilità di proporre appello incidentale a tutela dei suoi interessi civili, e ogni diversa interpretazione sarebbe lesiva dei principi di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost.; sicché, in subordine, le ricorrenti chiedono a questa Corte di sollevare, in relazione, questione incidentale di legittimità costituzionale.

L'impugnazione incidentale sarebbe ammissibile ogniqualvolta l'imputato (o altra parte processuale) abbia proposto un appello funzionale all'esclusione della propria responsabilità, ossia un appello idoneo a caducare il presupposto da cui dipendono le statuizioni civilistiche; ciò che, nella specie, sarebbe appunto avvenuto.

L'impugnazione incidentale sarebbe stata nella specie necessaria, per ottenere la riforma del punto di pronuncia che, nel riconoscere il danno, essenzialmente morale, ne aveva negato la liquidabilità direttamente in sede penale.

15.2. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla declaratoria di assoluzione del responsabile civile Ministero dell'Istruzione dalla domanda risarcitoria.

Le parti civili ricorrenti erano legate al Ministero medesimo da un rapporto di natura contrattuale, importante l'obbligo, in capo ad esso, nascente da norme di relazione, della salvaguardia della loro incolumità personale. Non verrebbero invece in rilievo le norme di azione, cui la sentenza impugnata si sarebbe erroneamente riferita, attributive (al Comune di (omissis) o alla locale Agenzia del trasporto pubblico locale) dei poteri di spesa connessi all'organizzazione dei servizi necessari al funzionamento della scuola.

I fatti erano avvenuti in tempo e luogo scolastico, mentre gli alunni erano sotto la vigilanza del relativo personale, docente e non docente - che si era reso, seppur incolpevolmente, autore mediato della condotta criminosa - e spettava alla relativa Amministrazione, responsabile anche per il fatto dei suoi ausiliari, fornire l'eventuale prova liberatoria a norma dell'art. 1218 cod. civ., come non avvenuto.

L'Amministrazione scolastica, che si ingeriva nell'organizzazione del trasporto, come risultante dall'istruttoria svolta, era anche in condizione di rendersi conto, *a priori*, dell'inaffidabilità soggettiva dell'imputato, dai giornali locali già segnalato quale responsabile di reati nei confronti di minori, e avrebbe dovuto adottare, o sollecitare, i provvedimenti conseguenti. Tale ingerenza, in malo modo esercitata, era fonte di ulteriore responsabilità a suo carico.

16. Hanno depositato memoria, in vista dell'odierna udienza di discussione orale dei ricorsi, le parti civili Comune di (omissis), (omissis) e altri, (omissis) e altri, (omissis) e (omissis) .

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso dell'imputato deve essere scrutinato, a partire dalle questioni processuali sollevate nei primi due motivi.

2. Il primo motivo deve giudicarsi infondato, alla luce del principio di diritto, ripetutamente affermato dal massimo Consesso di questa Corte, secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione e sentenza, per aversi mutamento del fatto – rilevante in chiave di nullità della pronuncia adottata – occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della vicenda concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione stessa, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619-01). Da ciò consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del canone suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto, puramente letterale, fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie attinenti la difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di controbattere in ordine alla sostanza dell'accusa mossagli (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01).

La necessaria correlazione tra imputazione e sentenza viene meno, in altre parole, solo ove il fatto originariamente contestato, mutato nei suoi elementi essenziali, dia vita ad una situazione di incertezza, in grado di alterare sostanzialmente la fisionomia dell'ipotesi accusatoria, interferendo con le prerogative di difesa, per l'effetto impedito o gravemente menomate (Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 2013, Domizi, Rv. 254888-01).

Ciò si verifica, in particolare, quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che

essi si pongano, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità sostanziale, tale da recare alla difesa pregiudizio reale e tangibile (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Liberati, Rv. 281477-01; Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271607-01; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946-01).

3. Ciò posto, è certamente da escludere che quanto accertato dal giudice di primo grado si ponga in rapporto di eterogeneità, o incompatibilità sostanziale, rispetto al contenuto dell'imputazione enunciata al capo b) della rubrica.

Il primo giudice, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ha solo ridefinito esattamente la portata del fatto ivi contestato, escludendo taluni profili di maggiore gravità – quali il deliberato appiccamento del fuoco sul pullman e la finalità diretta e immediata di uccidere – e procedendo alla qualificazione giuridica ritenuta, all'esito di tale operazione ricostruttiva, più corretta (sulla quale si tornerà in prosieguo).

Non si è in presenza di una trasformazione, o sostituzione, di elementi del fatto storico, rispetto ai quali l'imputato sia rimasto spiazzato e impossibilitato a discolarsi, quanto, semmai, di un ridimensionamento del fatto medesimo, nelle sue componenti obiettiva e subiettiva, che ha consentito all'imputato di schivare la condanna per il più grave reato di strage; del che, peraltro, l'imputato stesso non ha alcun interesse a dolersi.

Bene ha fatto dunque la Corte di assise di appello ad escludere ogni nullità, riconducibile alle previsioni di cui all'art. 522, comma 1, cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art. 521, comma 2, stesso codice.

Né alcuna indebita immutazione del fatto è ravvisabile nella pronuncia della Corte medesima, che ha solo offerto una rilettura unitaria e complessiva degli accadimenti, già compiutamente descritti nei capi di imputazione e dal primo giudice, come si diceva, meglio identificati sul piano storico e, di riflesso, diversamente qualificati sul piano giuridico.

Tale rilettura, che non ha inciso, essa stessa, sull'essenza degli addebiti, né ha sviato le prospettive di difesa che l'imputato era in grado di delineare, ha invece consentito al giudice di secondo grado di precisare – del tutto opportunamente – che il reato di attentato, così come giudizialmente ritenuto, iniziò ad essere consumato già all'atto del dirottamento, alla luce delle sue pericolose modalità esecutive, a partire dallo sversamento della benzina sul pullman, nel quadro di un più ampio comportamento sorretto da unico e coerente atteggiamento psichico, e caratterizzato da convergente finalismo.

Così ragionando, il giudice distrettuale ha anche corretto l'errore di diritto in cui era incorsa la Corte di assise di primo grado, che, dopo aver proceduto alla



ridefinizione della condotta sub b) quale delitto di attentato ai sensi dell'art. 280 cod. pen., aveva mancato di rilevare l'assorbimento nella relativa fattispecie, ai sensi del secondo comma di tale disposizione, delle lesioni personali oggetto delle imputazioni sub capi e) e f) della rubrica, che, almeno rispetto ad una delle vittime, avevano attinto la soglia di gravità di cui all'art. 583, primo comma, n. 1), cod. pen.

4. Infondato risulta anche il secondo motivo.

4.1. A dare forza a tale conclusione soccorre il principio di diritto secondo cui il metodo del contraddittorio – da assicurare anche in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost., e dall'art. 6 CEDU, commi primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nelle sentenze della Corte di Strasburgo 11 dicembre 2007, e 22 febbraio 2018, nelle cause Drassich contro Italia – è rispettato seppure il giudice di primo grado abbia provveduto alla riqualificazione direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione delle parti sul punto, in quanto l'imputato e il suo patrocinatore possono comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione, di merito o anche solo di legittimità (v. in particolare, Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, Pezzella, Rv. 277948-01, che, alla luce di approfondita disamina, enuncia, o per meglio dire ribadisce, il richiamato principio, e ciò proprio alla luce degli insegnamenti impartiti dalla Corte europea nella causa Drassich n. 2; a tale pronuncia di legittimità è sufficiente pertanto in questa sede rinviare).

Sulla medesima linea esegetica si è attestata, del resto, la giurisprudenza anche successiva di questa Corte, che ha replicato ancora più marcatamente l'assunto rispetto ai casi in cui la possibilità della diversa qualificazione giuridica fosse prevedibile per l'imputato, anche alla luce delle contestazioni e discolpe da lui proposte, e non abbia pertanto determinato, in concreto, alcuna lesione dei diritti di difesa, derivante dai profili di novità che dal reinquadramento legale della fattispecie potessero derivare (Sez. 3, n. 18146 del 10/03/2021, A., Rv. 281608-01); ovvero, a maggior ragione, rispetto ai casi di avvenuta riqualificazione risoltasi in senso favorevole all'imputato, in quanto importante un trattamento sanzionatorio meno rigoroso (Sez. 3, n. 25922 del 17/06/2020, Turano, Rv. 280078-01).

4.2. Nel caso di specie, risulta evidente che la ridefinizione della cornice giuridica dell'accusa, oggetto del capo b), avvenuta sin dal primo grado, fosse dipendente da un parziale e limitato ridimensionamento del fatto storico ivi descritto, a sua volta frutto (anche) dell'intervenuto recepimento di istanze difensive. E' poi palese che si sia trattato di una riqualificazione *in melius*.

A fronte di ciò, l'imputato e il suo difensore hanno potuto ampiamente argomentare a contrasto, e a sostegno della dedotta mancata corrispondenza della condotta sub b) tanto alla fattispecie contestata che a quella (meno grave) giudizialmente ritenuta, sia in sede di appello che mediante la proposizione dell'odierno ricorso per cassazione.

Nessuna lesione del contraddittorio è al riguardo predicabile.

4.3. Né una tale lesione può essere fondatamente allegata, con riguardo ai profili di fatto dell'imputazione sub b) e al giudizio in corrispondenza operato dalla Corte di assise di appello.

Per le ragioni esposte a chiusura dell'esame del motivo precedente, neppure sul capo b) è dato ravvisare alcuna immutazione del fatto in appello, rispetto alla quale la difesa dovesse essere messa in grado di interloquire anticipatamente.

5. Il ricorso dell'imputato articola, in prosieguo, censure di ordine penale sostanziale, la cui disamina deve muovere, per comodità espositiva, legata all'ordine logico delle questioni proposte, dai motivi terzo e quinto.

6. Il terzo motivo investe la configurabilità del reato di cui all'art. 280 cod. pen., che è il titolo di responsabilità al quale entrambe le sentenze di merito hanno ricondotto il fatto contestato al capo b), sotto il profilo dell'astratta rilevazione del dolo di attentato e della sua necessaria intensità, e sotto il profilo della concreta individuazione degli elementi idonei a concretarlo.

Il Collegio, discostandosi dall'opinione del Procuratore generale requirente, ritiene che sotto entrambi i profili la sentenza impugnata abbia rettamente pronunciato, onde la conclusiva infondatezza del motivo in discussione.

7. La condotta tipica di cui all'art. 280 cod. pen. consiste nell'attentare – per fini terroristici o di eversione (su tale connotazione di specificità del dolo si tornerà in prosieguo) – alla vita o all'incolumità di (almeno) una persona, ossia nel compiere atti idonei, univocamente diretti a porre in pericolo tali beni e interessi. Il concetto di attentato alla vita o alla incolumità umane prescinde, dunque, dalla verifica dell'evento, tanto è vero che, nell'ipotesi in cui la morte o la lesione si realizzino, queste ne costituiscono, tendenzialmente, circostanze aggravanti.

7.1. Il reato di attentato segna la massima anticipazione di tutela del bene giuridico penalmente rilevante, compatibile con i principi costituzionali di materialità e offensività della condotta, in quanto la relativa figura eleva a delitto consumato ciò che, nel comune agire criminoso, è sanzionabile sotto il titolo minore del tentativo (che con l'attentato non è, perciò, evidentemente

compatibile: Sez. 1, n. 7203 del 28/06/2017, dep. 2018, Stefani, Rv. 272598-01; Sez. 2, n. 616 del 28/10/1985, dep. 1986, Bertini, Rv. 171606-01; Sez. 5, n. 8605 del 27/05/1982, Caldogno, Rv. 155363-01). Similmente a quanto si verifica con riguardo all'ordinaria figura del delitto tentato, anche per l'attentato non è determinante l'antica e normativamente superata distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, richiedendosi soltanto che gli atti posti in essere risultino efficacemente proiettati verso il risultato che, in assenza della specifica previsione, sarebbe passibile di incriminazione solo se conseguito (Sez. 1, n. 11344 del 10/05/1993, Algranati, Rv. 195756-01).

Nei delitti di attentato manca, in realtà, il riferimento esplicito a quei fattori tipizzanti che invece caratterizzano la previsione dell'art. 56 cod. pen., cioè l'idoneità e l'univocità degli atti. Se si guarda, per altro, al panorama dottrinale moderno, è comune l'opinione che si tratti di requisiti necessari anche per la fattispecie in questione. In giurisprudenza, poi, si è da tempo affermata stabilmente l'esigenza che la condotta di attentato presenti stretti connotati di adeguatezza e omogenea direzione finalistica, specificamente declinati a seconda del tipo di illecito (si vedano, in rapporto al delitto di cui all'art. 241 cod. pen., Sez. U, n. 1 del 18/03/1970, Kofler, Rv. 115787-01; Sez. U, n. 5 del 00/00/1957, Toffanin, Rv. 097815-01; Sez. 1, n. 3150 del 05/03/1991, Calò, Rv. 186975-01; Sez. 1, n. 1569 del 27/11/1968, Rv. 111425-01; nello stesso senso, in riferimento al delitto di cui all'art. 432 cod. pen., Sez. 1, n. 49 del 22/12/2009, dep. 2010, Settepani, Rv. 245928-01; Sez. 1, n. 10023 del 07/06/2000, Usai, Rv. 217807-01; Sez. 1, n. 10560 del 02/05/1990, Zerbo, Rv. 184980-01; in riferimento al delitto di cui all'art. 305 c.p., Sez. 1, n. 995 del 19/05/1976, Parigini, Rv. 134302-01).

Il termine attentato, ricondotto al contesto dell'art. 280 cod. pen., va inteso allora nel significato peculiare di una condotta coincidente con l'intrapreso attacco al bene della vita e dell'integrità individuale, recato attraverso una più o meno lunga serie di concatenate azioni umane, ognuna delle quali, se suffragata dall'indispensabile elemento soggettivo, concorre all'integrazione della fattispecie pur se trattasi di un anello iniziale, sempreché la condotta complessiva, per le caratteristiche intrinseche e il suo finalismo, risulti adeguata all'insorgenza del pericolo (Sez. 1, n. 10233 del 18/12/1987, dep. 1988, Berardi, Rv. 179470-01).

7.2. Nel medesimo contesto, la volontà colpevole dell'agente deve dirigersi direttamente verso gli eventi naturalistici presi in considerazione dalla norma incriminatrice (la morte o la lesione personale), non bastando la mera rappresentazione e accettazione del relativo rischio (Sez. 1, n. 47479 del 16/07/2015, Alberti, Rv. 265404-01; Sez. 6, n. 28009 del 15/05/2014, Alberto,

Rv. 260078-01), ossia non bastando uno stato soggettivo traducibile in termini di mero dolo eventuale.

Non è però richiesta – ed è questo il punto dirimente – l'esistenza di un vero e proprio dolo intenzionale, essendo la contraria opinione, che ha trovato eco nella requisitoria, verosimilmente riconducibile all'impropria massimazione del principio di diritto formulato dal più recente degli arresti giurisprudenziali testé menzionati, idonea a trarre in inganno quanti si astengano dalla lettura estesa del chiaro tessuto motivazionale della pronuncia.

L'interpretazione, che deve essere pertanto qui con convinzione ribadita, nel senso della piena sufficienza del dolo diretto, è perfettamente coerente con l'inquadramento dogmatico dei delitti di attentato, alla stregua delle ricordate caratteristiche ontologiche della relativa figura criminosa, pienamente assimilabili all'istituto del tentativo.

Nel delitto tentato, e particolarmente nel tentativo di omicidio (o di lesione), affine sotto il profilo dell'indole criminosa alla fattispecie ex art. 280 cod. pen., ai fini della sussistenza del reato è pacificamente bastante il dolo diretto, rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità, in base alle regole di comune esperienza, la morte (o il ferimento) della persona verso cui la condotta stessa si dirige; non occorre, invece, la specifica finalità di uccidere (o di ledere), e quindi il dolo intenzionale, inteso quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione (tra le molte, Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016, Ganapini, Rv. 266915-01).

Non vi è dunque ragione alcuna, rispetto al reato di attentato in esame, di mutare orientamento e di allontanarsi, così facendo, da approdi ermeneutici razionali, sicuri e consolidati.

8. La sentenza impugnata – cui, a fronte delle contestazioni mosse dall'imputato appellante in ordine alla configurabilità del reato di cui al capo b) dell'imputazione, spettava senza meno di ridefinire i termini soggettivi della relativa condotta – a tale esatta interpretazione si conforma.

La sua ricaduta, in termini di inquadramento giuridico del fatto di reato in esame, appare incontrovertibile.

La Corte distrettuale ne richiama i tratti salienti, ricostruiti sulla base di risultanze istruttorie eloquenti e inconfutabili. Sul pullman dirottato le vittime erano state prese in ostaggio, e molte di loro erano state fisicamente impedito nei movimenti, dopodiché l'automezzo, scientemente e anticipatamente privato dei dispositivi di sicurezza, era stato cosparso di benzina, così da trasformarsi in un potenziale gigantesco ordigno esplosivo. Il veicolo era stato quindi lanciato ad

alta velocità, per sfuggire alle forze di polizia che si erano poste in doveroso inseguimento, e si era ripetutamente schiantato contro altre automobili, finendo per incendiarsi, quando ancora erano presenti persone a bordo. Tali azioni erano state dall'imputato personalmente realizzate, o altrimenti comandate sotto stretta e diretta minaccia.

Nessuna persona ragionevole può mettere in dubbio che, in tal modo, l'imputato avesse giusto intrapreso quell'attacco al bene dell'altrui vita e incolumità individuale, specificamente rilevante, se associato a fini terroristici e di eversione, per l'integrazione del reato di attentato ex art. 280 cod. pen.

Sotto il profilo squisitamente psicologico, l'attacco era stato sferrato, secondo le coerenti e consequenziali valutazioni giudizialmente effettuate, in modo da mettere convintamente in pericolo l'integrità personale delle vittime stesse, nella consapevolezza del raggiungimento, sicuro o altamente probabile, dello scopo illecito prefissato.

Contro tali rilievi si infrange il motivo in scrutinio.

9. Viene a questo punto in considerazione il quinto motivo, che si appunta sulla contestazione della finalità di terrorismo, sottostante l'agire complessivo dell'imputato.

Il rilievo di una tale finalità, operato nelle sentenze che hanno definito il processo in entrambi i gradi di merito, ha consentito la definitiva sussunzione della condotta di cui al capo b) dell'imputazione nella fattispecie di cui all'art. 280 cod. pen., così come la riconduzione della condotta di cui al capo a) alla figura criminosa descritta nell'art. 289-bis cod. pen. (sequestro a scopo di terrorismo o di eversione).

Le censure al riguardo mosse dal ricorrente, in termini di errata applicazione della legge penale, e in punto di tenuta motivazionale della decisione, intendono rimettere in discussione le qualificazioni giuridiche corrispondenti.

Si tratta, tuttavia, di censure infondate alla stregua delle considerazioni che seguono.

10. La cornice legale, entro la quale inquadrare, ai fini dell'applicazione della legge penale, l'agire terroristico, è offerta attualmente dall'art. 270-sexies cod. pen., introdotto nell'ordinamento dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, di conversione in legge del d.l. 27 luglio 2005, n. 144. Intervenuta sulla spinta dei gravissimi fatti di sangue in concomitanza accaduti nel Regno Unito e altrove, la novella legislativa è valsa ad adeguare l'ordinamento interno alle indicazioni della decisione quadro 2002/475/GAI (oltre che alla Convenzione del Consiglio europeo sulla prevenzione del terrorismo, adottata dal Comitato dei ministri e

sottoscritta dall'Italia il 14 giugno 2005), ed è stata preceduta dalla ratifica, con clausola di esecuzione, di numerose convenzioni internazionali in materia, tra le quali rileva in modo particolare la Convenzione sul finanziamento degli atti di terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 e ratificata in Italia con la legge 14 gennaio 2003, n. 7.

«Sono considerate con finalità di terrorismo» – recita l'art. 270-*sexies*, cit., nella parte che qui rileva – «le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale [...]».

La disposizione presenta una struttura complessa, nella quale, pur essendo anzitutto enucleata una finalità, sono certamente compresenti elementi di carattere obiettivo, quali misuratori della specifica offensività dei fatti contemplati, e quali garanzie di un ordinamento che, per necessità costituzionale, deve rimanere distante dai modelli del diritto penale dell'intenzione e del tipo d'autore.

11. Chi agisce per finalità terroristica, pertanto, opera normativamente, sul piano della rappresentazione e della volizione, in una duplice direzione. In primo luogo, vuole un «grave danno» per un Paese o per un'organizzazione internazionale, o almeno vuole creare condizioni che seriamente conducano in quella direzione. Aggiuntivamente persegue uno degli scopi alternativi, fra i tre indicati dalla norma: intimidire la popolazione, destabilizzare o distruggere strutture politiche fondamentali, o infine costringere il potere pubblico a compiere o a non compiere un qualsiasi atto.

La giurisprudenza di legittimità, in sede di chiarificazione esegetica, afferma che, per l'integrazione della menzionata finalità di terrorismo, non è sufficiente che l'agente abbia intenzione di arrecare il grave danno allo Stato cui la citata disposizione fa riferimento, ma è necessario che la sua condotta crei la possibilità concreta, in base alle sue caratteristiche e allo scenario in cui si riflette, ivi compresi gli strumenti di aggressione in concreto utilizzati, che il grave danno si verifichi, nei termini di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione, tale da ripercuotersi sulle condizioni di vita e sulla sicurezza dell'intera collettività; solo in presenza di tali condizioni lo Stato potrebbe sentirsi effettivamente coartato nelle sue decisioni (Sez. 1, n. 47479 del 16/07/2015, cit.).

Non è allora sufficiente il compimento di una qualsivoglia azione politica violenta, essendo necessario che la condotta sia potenzialmente idonea a creare panico, terrore e diffuso senso di insicurezza nella collettività, e sia contestualmente rivolta ad organi di vertice delle istituzioni, o di rilievo costituzionale (Sez. 1, n. 36816 del 27/10/2020, Cropo, Rv. 280761-02), in funzione del desiderio di incidere sulle loro libere determinazioni nell'ambito del vigente assetto democratico-costituzionale.

L'idoneità della condotta ad intimidire la popolazione, a costringere i poteri pubblici a compiere (o ad astenersi dal compiere) un qualsiasi atto, a destabilizzare in tal modo le strutture fondamentali politico-costituzionali del Paese, determinando un evento di pericolo di portata tale da incidere sugli interessi generali di esso, è ciò che connota la condotta stessa come indirizzata a fini di terrorismo (Sez. 6, n. 28009 del 15/05/2014, cit., Rv. 260076-01).

12. Il ricorrente reputa, nell'articolazione del motivo in scrutinio, che la sentenza impugnata si sia discostata da tali linee-guida, enfatizzando la velleitaria proiezione finalistica della sua condotta e invece trascurando di apprezzarne, come avrebbe dovuto, l'obiettiva inidoneità destabilizzante dal lato deterministico-causale.

La critica non merita sostanziale condivisione.

12.1. La sentenza impugnata - al di là di taluni non perspicui distinguo, in tema, particolarmente, di nesso teleologico e nesso causale, interno al movente di terrorismo - non ha mancato di prestare attenzione, in corretta chiave finalistica, ai profili di adeguatezza obiettiva della condotta criminosa progettata, e parzialmente realizzata, da (omissis) . Nel fare ciò essa ha, in premessa, espressamente rilevato la necessità, sottostante al riconoscimento dell'elemento di fattispecie (costitutivo o specializzante) del fine di terrorismo, di accertare che l'agire delittuoso fosse concretamente in grado di determinare il grave danno evocato dalla norma di riferimento, mediante la produzione dell'effetto intimidatorio e condizionante da essa ulteriormente implicato.

E' questa, del resto, l'unica corretta lettura esegetica della disposizione.

Il finalismo terroristico non è un fenomeno esclusivamente psicologico, ma deve materializzarsi in un'azione seriamente capace di realizzare gli obiettivi specifici descritti nella norma medesima. Per tale ragione, data la pressante esigenza di delimitare il fatto tipico, e di evitare un effetto di dilatazione della nozione di terrorismo tale da includere ogni reato politicamente motivato, quale che sia la scala dei valori in gioco, il legislatore ha espressamente incluso nella fattispecie determinati eventi di pericolo, di portata tale da incidere su interessi fondamentali della comunità nazionale, in pregiudizio dei quali l'azione criminosa,

per integrare il paradigma, deve convenientemente orientarsi e che deve essere potenzialmente in grado di offendere.

L' idoneità alla compromissione di quegli interessi andrà misurata sulla base di parametri oggettivi e, in tale cornice, valutata con giudizio *ex ante*, che tenga conto delle circostanze in cui l' agente opera e delle modalità tutte della sua condotta, in modo che se ne possa determinare la reale adeguatezza causale e l' attitudine a creare la situazione di pericolo attuale e concreto di lesione dei predetti fondamentali interessi.

12.2. Del giudizio di potenziale offensività dell' agire finalistico dell' imputato, e quindi del positivo riscontro dell' idoneità causale della sua condotta, intesa come capacità di determinare l' effetto di intimidazione e costrizione, normalmente connessa alla minaccia di pregiudizio per beni essenziali della persona, e dunque della comunità civile, la sentenza impugnata non ha per nulla fatto a meno.

La sentenza ha efficacemente sottolineato come l' imputato abbia forzatamente dirottato un automezzo destinato, essenzialmente, al trasporto pubblico di minori in età scolare; abbia sequestrato costoro, assieme ai loro accompagnatori, dirigendo dunque la sua azione contro vittime giovanissime ed inermi, indiscriminatamente scelte; abbia, nel fare ciò, messo in campo armi, impiegato mezzi di contenzione fisica, adoperato sostanze combustibili, ostentato la presenza dell' accendigas (capace, se azionato, di scatenare un micidiale incendio, che infine si è comunque innescato), attentando realmente alla vita e all' incolumità di tante persone.

L' azione ha avuto uno sviluppo temporale sufficientemente esteso, perché l' imputato ha intensamente e prolungatamente resistito agli iniziali sforzi delle forze dell' ordine di interromperne la progressione.

Sono state evitate conseguenze assai più drammatiche solo per circostanze largamente fortunate. Ma non è seriamente dubitabile che decine di ragazzine e ragazzini, e con loro gli adulti accompagnatori, abbiano corso il concreto rischio di rimanere uccisi, o gravemente feriti, e che tale esito – ampiamente realizzabile, a seguito delle sciagurate condotte poste in essere – potesse rappresentare un grave danno per l' intero Paese, nonché (come esattamente rimarcato dalla sentenza impugnata) per le Istituzioni che lo governano, che si sarebbero così rivelate incapaci di garantire la sicurezza dei propri cittadini, inclusi i più piccoli e vulnerabili.

Lo schema di condotta (dirottamento di un mezzo di trasporto, e contestuale attentato all' incolumità dei suoi occupanti) corrisponde, astrattamente, ai modelli classici dell' agire terroristico. Le modalità, con cui lo schema si è invero nel caso di specie, ne confermano appieno la connotazione. Si è trattato di un' azione



altamente violenta e ricattatoria, dal significativo impatto intimidatorio sulla popolazione, perché tale da minare le condizioni di vita e di sicurezza dell'intera collettività nazionale, non disgiunto da un non meno significativo effetto di potenziale coartazione delle determinazioni del decisore politico, ove questi fosse stato indotto (come del tutto verosimile, se l'azione criminosa non fosse stata prima sventata) a scendere a patti, di qualsivoglia genere, con il sequestratore e attentatore, o almeno a prendere in considerazione, nel delicato equilibrio tra ragioni di rigore, umanitarie e di immagine, una siffatta eventualità.

Le indubbe motivazioni politiche, sottostanti l'agire criminoso, qualunque fosse la nobile causa che l'imputato intendesse perorare, non incidono sulla sua connotazione terroristica.

Quest'ultima non è neppure esclusa, infine, dall'esecuzione monosoggettiva della condotta, essendo pacifico che la finalità di cui all'art. 270-*sexies* cod. pen. possa essere perseguita nella commissione di reati che non necessariamente presuppongano un'organizzazione, né siano teleologicamente legati ad altri reati associativi o concorsuali (v. già Sez. 1, n. 4746 del 07/01/1985, Ara, Rv. 169203-01, riferita all'aggravante di terrorismo introdotta dall'art. 1 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, conv. dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15).

13. La questione del mancato assorbimento del reato di sequestro a fini di terrorismo o di eversione in quello di attentato, commesso agli stessi fini, oggetto del quarto motivo del ricorso dell'imputato, non risulta posta nei motivi di appello.

Essa è, in ogni caso, manifestamente infondata, perché facente leva su istituto, quello del «reato eventualmente complesso», che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento.

Il fatto deve essere previsto dalla norma incriminatrice, che si assume configurare un reato complesso, quale componente necessaria della relativa fattispecie astratta, non essendone rilevante l'eventuale ricorrenza nel caso concreto quale occasionale modalità esecutiva della condotta.

In tal senso questa Corte ha, ad esempio, ritenuto il concorso del reato di falso in atto pubblico con quello di truffa, del quale il falso abbia costituito un artificio nella situazione specificamente contestata (Sez. 5, n. 2935 del 05/11/2018, dep. 2019, Manzo, Rv. 274589-01), nonché il concorso del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria con quello di usura, non necessariamente realizzabile mediante l'irregolare erogazione di un finanziamento (Sez. 2, n. 43916 del 04/10/2019, Abbate, Rv. 277740-01).

Le citate decisioni hanno sostanzialmente ritenuto estranea alla fattispecie dell'art. 84 cod. pen., nella sua inequivoca e insuperabile formulazione testuale,

la figura del «reato eventualmente complesso», ipotizzata da parte della dottrina (in termini, da ultimo, Sez. U, n. 38402 del 15/07/2021, Magistri, par. 4.4. del Considerato in diritto).

14. Manifestamente infondato risulta il sesto motivo.

Non perché l'attenuante del ravvedimento operoso, di cui all'art. 270-*bis*.1, terzo comma, cod. pen., sia in sé inapplicabile ai reati ad esecuzione monosoggettiva (per una tale applicabilità infatti, rispetto all'attenuante prevista dall'art. 630, quinto comma, cod. pen., dalla pressoché identica formulazione, v., da ultimo, Sez. 6, n. 8903 del 22/12/2010, dep. 2011, Vignola, Rv. 249725-01), quanto perché l'attenuante postula che l'agente «si adoper[i] per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiut[i] concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive».

La sentenza impugnata riferisce, in proposito, che, dopo l'arresto, l'imputato ebbe a rendere dichiarazioni parzialmente ammissive delle condotte poste in essere, parzialmente rivendicative delle loro ragioni ispiratrici e, nel resto, minimizzanti se non apertamente negazioniste; dichiarazioni che la sentenza stessa riporta al mero esercizio del diritto di difesa.

Il ricorrente controbatte, rimarcando che ambiti di collaborazione *post delictum* si erano comunque registrati, in settori che le indagini non avevano attinto (si veda, in particolare, l'acquisizione del filmato YouTube®).

Osserva il Collegio che, se un determinato contributo alla ricostruzione degli accadimenti risulta dall'imputato effettivamente fornito, quel che risalta evidente è la mancanza del suo carattere di «decisività», essenziale perché su quel contributo possa basarsi il riconoscimento dell'attenuante speciale, rispetto a un reato ormai interamente sventato – che non poteva, dunque, neppure essere portato a conseguenze ulteriori – e la cui dinamica era, nei suoi aspetti salienti, in corso di esaustiva ricostruzione tramite le prove *aliunde* acquisite.

Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha considerato che quel contributo fosse valorizzabile ai soli fini delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena (attestata al minimo edittale per il più grave reato di cui all'art. 289-*bis* cod. pen., e rideterminata *in melius* dalla Corte territoriale quanto agli aumenti, già particolarmente contenuti, apportati a titolo di continuazione).

15. Infondato risulta infine il settimo motivo, in cui si esaurisce il ricorso dell'imputato.

15.1. Il giudice di primo grado ha opportunamente indagato in ordine all'imputabilità di (omissis) al tempo dei fatti e, sulla scorta dell'apposito accertamento peritale di natura medico-legale, ha concluso in senso affermativo.

La Corte del gravame ha reputato esauriente l'accertamento svolto e ha ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, confermando il giudizio di piena capacità di intendere e volere dell'imputato senza bisogno di ulteriore ausilio peritale.

15.2. Le obiezioni, svolte dal ricorrente al riguardo, non sono condivisibili.

E' pacifico (Sez. 2, n. 34913 del 15/05/2013, Maneglia, Rv. 257107-01; Sez. 3, n. 3912 del 11/02/1991, Martinelli, Rv. 186778-01; Sez. 1, n. 2883 del 24/01/1989, Panfilla, Rv. 180615-01) che costituisca valutazione di fatto, di esclusiva competenza del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata, quella che investe la capacità d'intendere e di volere dell'imputato, incluso lo stabilire se quest'ultimo fosse anche solo seminfermo di mente al momento della commissione del reato.

La congruità della motivazione, d'altra parte, può essere positivamente apprezzata tutte le volte in cui essa, anche con il richiamo alle condivise valutazioni e conclusioni delle perizie, risulti immune da vizi logici e aderente a corretti criteri scientifici (Sez. 1, n. 42996 del 21/10/2008, Marina, Rv. 241828-01; Sez. 1, n. 4268 del 23/02/1982, De Mani, Rv. 153386-01).

La motivazione spesa dalla sentenza impugnata è pienamente conforme a tale modello, giacché essa, così come quella di primo grado, si conforma all'accertamento psichiatrico peritale che, muovendo da corrette premesse epistemologiche e senza incorrere in lacune o contraddizioni, nega l'esistenza di cause di esclusione, o anche solo di limitazione, della capacità d'intendere e di volere dell'imputato. Non sono state infatti in lui rilevate psicopatologie di ordine psicotico, o altre anomalie o disturbi di personalità influenti sulla sua capacità di comprensione, volizione e determinazione. L'abnormità e la sproporzione della sua condotta non riflettono, nella specie, alcun vizio di mente, neppure integrato – come da questa Corte precisato (Sez. 1, n. 23295 del 16/04/2014, Veronico, Rv. 262133-01; Sez. 6, n. 21867 del 12/04/2007, Cirillo, Rv. 236697-01) – da mere anomalie psichiche, connesse a turbamenti lievi, o di tipo transitorio, o a semplici spinte emotive, come quelle eventualmente riscontrabili nella specie.

Nel recepire tali conclusioni peritali, valutate in termini di affidabilità e completezza, la Corte distrettuale non è incorsa in alcuna illogicità e il suo apprezzamento non appare fondatamente eccepibile, avendo la Corte stessa anche compiutamente rimarcato la non indispensabilità dei test non somministrati, la non necessità della invocata alleanza terapeutica tra il periziando e i periti incaricati e l'assenza di aspetti nosografici su cui utilmente

ancora investigare e di convincenti diagnosi alternative. Al riguardo, il ricorrente reitera argomenti già idoneamente confutati.

15.3. Ciò precisato, il motivo di ricorso in scrutinio può essere disatteso sulla base del conclusivo rilievo per cui la riapertura dell'istruttoria in appello è evenienza eccezionale, in quanto essa va disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti; il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, come nella specie, è incensurabile in Cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardi, Rv. 256968-01; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391-01; per la perizia, in particolare, cfr. Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, dep. 2018, S., Rv. 273653-01; Sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Bommarito, Rv. 257062-01; Sez. 3, n. 4646 del 25/02/1999, Quartieri, Rv. 213086-01).

16. Il ricorso dell'imputato è pertanto respinto nella sua interezza.

17. Il ricorso del responsabile civile (omissis) è strutturato su una pluralità di motivi, mediante i quali la società ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nell'affermare il suo obbligo risarcitorio a mente dell'art. 2049 cod. civ., ne abbia erroneamente inteso il tenore precettivo, ponendo contestualmente motivazioni inadeguate a base della riconosciuta responsabilità civile.

Le censure sono affidate a concorrenti doviziose argomentazioni, purtuttavia strettamente connesse dal punto di vista critico e logico, delle quali si rende opportuna la trattazione congiunta.

18. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento, oltre al colpevole, le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui, secondo la generale previsione dell'art. 185, secondo comma, cod. pen.

Tale disposizione rimanda tra l'altro, per pacifica opinione, all'art. 2049 cod. civ., il quale stabilisce che datori di lavoro («padroni», secondo la terminologia del tempo) e committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro dipendenti («domestici») e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui costoro sono adibiti.

L'interpretazione dell'art. 2049 cod. civ. è stata nel tempo oggetto di estesi approfondimenti, dottrinali e giurisprudenziali, che hanno dato luogo a una sintesi ermeneutica sufficientemente condivisa.

19. Le Sezioni Unite civili di questa Corte – nella sentenza n. 13246 del 16/05/2019, Rv. 654026-01, che la società ricorrente ampiamente richiama – operano in proposito un’adeguata ricognizione, che rappresenta un sicuro punto di riferimento in sede applicativa.

Osservano le Sezioni unite civili (a partire dal par. 26 del Considerato in diritto) come debba intendersi superata l’originaria configurazione della responsabilità in esame come soggettiva o per fatto proprio, quando questo si identificava almeno in una colpa *in eligendo* o *in vigilando*. Il testo normativo non concede al responsabile alcuna prova liberatoria, cosicché il ricorso alla *fictio* della presunzione assoluta di colpa si risolverebbe nell’introduzione artificiosa nella norma di un presupposto che le è irrilevante. Si è insomma dinanzi ad una responsabilità oggettiva per fatto altrui, in un ambito, quello del danno civilistico, estraneo alle previsioni dell’art. 27, primo comma, Cost.

Si tratta, fondamentalmente, di un’applicazione moderna del principio *cuius commoda eius et incommoda*, in forza del quale l’avvalimento, da parte di un soggetto, dell’attività di un altro per il perseguimento di propri fini comporta l’attribuzione al primo di quella posta in essere dal secondo nell’ambito dei poteri conferitigli. Una tale appropriazione di attività deve comportarne l’imputazione nel suo complesso, sia degli effetti favorevoli che di quelli pregiudizievoli (v. Sez. 3, n. 4298 del 14/02/2019, Rv. 652666-01; Sez. 3 civ., n. 4026 del 20/02/2018, Rv. 647950-01; Sez. 3, n. 25373 del 12/10/2018, Rv. 651162-01; Sez. 3, n. 11816 del 09/06/2016, Rv. 640238-01). Un simile principio risponde ad esigenze generali dell’ordinamento di riallocazione dei costi delle condotte dannose in capo a colui cui è riconosciuto di avvalersi dell’operato di altri; poco importa se per scelta o utilità, come nel caso delle persone fisiche, o per necessità, come in ogni altro caso in cui è indispensabile il coinvolgimento di persone fisiche ulteriori e distinte per l’imputazione di effetti giuridici ad entità sovraindividuali.

20. Dalla correlazione di tale specifica forma di responsabilità ai vantaggi, che sia lecito per il preponente attendersi dall’avvalimento dell’altrui operato, la giurisprudenza di legittimità, tanto civile che penale (quest’ultima formatasi proprio in relazione all’avvenuto azionamento della responsabilità ex art. 2049 cod. civ. nel processo penale, a norma degli artt. 83 ss. cod. proc. pen.), ha enucleato il requisito del nesso di occasionalità necessaria tra l’esercizio delle incombenze, da cui è derivato il danno al terzo, e la produzione di esso.

Tale nesso è stato elevato ad ultimo – e di per sé sufficiente – elemento costitutivo della fattispecie, oltre al rapporto di preposizione e all’illiceità del fatto del preposto.

Alla stregua di tale elaborazione, il nesso di occasionalità necessaria (e la responsabilità del preponente) sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, o abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali (Sez. 3 civ., n. 18860 del 24/09/2015; Sez. 4 civ., n. 7403 del 25/03/2013, Rv. 626083-01), alla sola condizione che la condotta del preposto costituisca il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere unicamente delle attività che non corrispondano, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze ed eventi connessi all'espletamento delle sue incombenze (Sez. 3 civ., n. 11816 del 2016, cit.).

Nel caso in cui il fatto dannoso commesso dal dipendente costituisca reato, il rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto stesso le mansioni esercitate ricorre quando l'illecito è stato compiuto da soggetto che abbia sfruttato comunque i compiti svolti, anche se abbia agito oltre i limiti delle sue incombenze e in violazione degli obblighi a lui imposti e persino con dolo (Sez. 3, n. 40613 del 05/06/2013, P., Rv. 256978-01; Sez. 6, n. 17049 del 14/04/2011, M., Rv. 250498-01; Sez. 1, n. 21195 del 18/01/2011, Pillera, Rv. 250207-01; Sez. 3, n. 36503 del 02/07/2002, Cerullo, Rv. 222614-01; Sez. 2, n. 694 del 07/11/2000, dep. 2001, Fedelini, Rv. 217885-01).

L'appropriazione datoriale dei risultati dell'altrui condotta illecita deve in definitiva essere correlata, ai fini della corrispondente responsabilità civile, all'ordinaria estrinsecazione delle attività del preponente e di quelle oggetto della preposizione ad esse collegate, incluse le violazioni o deviazioni oggettivamente verificabili; non comprese saranno le sole conseguenze dannose che in nessun modo il preponente stesso avrebbe potuto ragionevolmente raffigurarsi, tenendone conto nell'organizzazione dei propri rischi.

Da una tale possibilità di anticipata rappresentazione, tuttavia, non possono escludersi le conseguenze di una determinata condotta delittuosa solo perché, quest'ultima, posta in essere per finalità estranee al servizio, e diretta a perseguire scopi e obiettivi esclusivamente propri del dipendente, una volta appurato che l'esercizio della mansione costituiva, appunto, occasione necessaria che l'autore del reato abbia cavalcato per il compimento dell'atto penalmente illecito (Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, P., Rv. 271209-01) e che quest'ultimo abbia rappresentato non implausibile sviluppo dello scorretto esercizio di tali funzioni (Sez. 6, n. 13799 del 20/01/2015, Pinzone, Rv. 262945-01).

In questo scenario, è stata già ritenuta la responsabilità civile del datore di lavoro per la condotta delittuosa (nel caso specifico, di matrice sessuale) posta in

essere dal conducente di automezzo di pubblico trasporto nei confronti dei passeggeri presenti a bordo, sul presupposto del ravvisato nesso di occasionalità con lo svolgimento dell'attività lavorativa, in tal caso comprendente la guida e tutte le attività connesse e accessorie (Sez. 3, n. 8968 del 07/11/2019, dep. 2020, N., Rv. 278400-01).

21. Il nesso di occasionalità necessaria tra le azioni criminose di <sup>(omissis)</sup> (omissis) e l'esercizio della mansione lavorativa è stato correttamente ritenuto dai giudici di merito, sulla base dei principi suesposti.

L'imputato era un'autista dipendente dalla società, adibito anche alla guida di automezzi destinati al trasporto scolastico. Egli aveva più volte condotto il pullman degli alunni della scuola <sup>(omissis)</sup>. La condotta criminosa è dunque stata commessa in estrinsecazione delle normali incombenze affidate al lavoratore. Non ha alcuna importanza che, quel giorno, non fosse lui di turno per quel trasporto, o abbia adoperato un automezzo diverso da quello previsto, o se ne sia impossessato eludendo i controlli e preventivamente manomettendolo. Si tratta di antefatti e prodromi delle condotte delittuose, non influenti sul rilievo della generale corrispondenza tra illecito e mansione.

L'illecito risulta ciò nonostante, in prospettiva assorbente, agevolato e reso possibile dai compiti rivestiti dall'imputato in Azienda, sui quali quest'ultima esercitava, per posizione, poteri di direttiva e di vigilanza.

Né è dubitabile che è proprio l'esercizio della mansione ad avere esposto i terzi all'ingerenza dannosa del preposto, non rilevando – come risulta dalla concorde giurisprudenza passata in rassegna – il fatto che questi abbia abusato della sua posizione, o abbia agito per finalità diverse da quelle per le quali le incombenze gli erano state affidate.

Si è in presenza di sviluppi della condotta, abusivi e criminali sì, ma nient'affatto avulsi dallo svolgimento delle incombenze ordinariamente assegnate.

Non si registra in definitiva, nei drammatici avvenimenti di causa, alcuna anomalia causale, intesa come produzione di un risultato eziologicamente non correlabile all'incarico lavorativo. Quanto compiuto dall'autista non esula dal novero delle aberrazioni comportamentali che l'esperienza offre sul piano statistico, considerate le violazioni o deviazioni oggettivamente possibili e, tra queste, gli abusi di più facile e probabile verifica.

22. Tanto basta ad affermare la responsabilità civile della società ricorrente, per il reato commesso dal suo dipendente; responsabilità per fatto altrui, ex art. 2049 cod. civ., su base puramente oggettiva, che prescinde quindi, secondo

quanto correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, dalla ricerca e individuazione di profili di colpa in testa alla società stessa.

Restano conseguentemente irrilevanti, nell'ambito degli sviluppati motivi di ricorso, le censure che in vario modo reimpostano il ragionamento nella direzione della verificabile adozione di un modello di organizzazione idoneo a prevenire illeciti della stessa specie di quelli commessi dall'imputato.

23. Respinto il ricorso del responsabile civile, la medesima sorte attende quelli delle parti civili di cui in epigrafe.

24. La censura pregiudiziale, contenuta nei primi due motivi di tali ricorsi, tra loro connessi, è manifestamente infondata.

L'art. 595 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, riserva al solo imputato la possibilità di proporre appello incidentale, ossia l'appello che intervenga dopo la scadenza del termine ordinario a tal fine concesso ma entro il quindicesimo giorno dalla notificazione dall'impugnazione altrui.

Tale nuova disciplina attua il criterio direttivo contenuto nell'art. 1, comma 84, lett. m), legge 23 giugno 2017, n. 103, nel contesto della delega conferita al Governo dal comma 82 per riformare i giudizi di impugnazione nel processo penale, del seguente tenore: «prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità». Il disegno riformatore complessivo, perseguito dalla legge delega, e realizzato dal d.lgs. n. 11 del 2018, è volto a riconfigurare in senso restrittivo le possibilità di accesso a detti giudizi. Per l'appello del Pubblico ministero, in particolare, sono state introdotte forti limitazioni allorché in primo grado sia stata pronunciata sentenza di condanna (v. art. 593, comma 1, cod. proc. pen., nuovo testo) e sono state in tal modo create le premesse di una fondamentale dissimmetria tra i poteri processuali delle parti, in funzione dell'attivazione del gravame di merito, posto che, sul versante opposto, l'imputato ha conservato, come regola generale, la facoltà di appellare le sentenze di proscioglimento, con la sola eccezione di quelle (perché il fatto non sussiste, o perché l'imputato stesso non lo ha commesso) per le quali palesemente difetta di interesse (comma 2 dell'art. 593, cit., nuovo testo).

L'art. 595 cod. proc. pen. novellato – che, con contenuto precettivo che non si presta ad equivoci, esclude tanto l'accusa pubblica che quella privata (che, in materia d'impugnazioni, tendenzialmente ne mutua la posizione processuale: cfr. Sez. 6, n. 41479 del 25/10/2011, V., Rv. 251061-01; Sez. 1, n. 17321 del 26/04/2007, Viviano, Rv. 236599-01) dal potere di proporre l'appello incidentale – è coerente con i principi ispiratori della riforma testé menzionata, a cospetto



della quale la giurisprudenza di legittimità, dai ricorrenti citata, si rivela anacronistica.

25. Il nuovo assetto normativo non suscita dubbi ragionevoli di conformità alla Costituzione.

Nella sentenza n. 34 del 2020, la Corte costituzionale ha già sancito (rispetto alla pubblica accusa, ma con argomentazioni agevolmente riferibili alla parte civile) che la descritta dissimmetria tra i poteri processuali delle parti, introdotta dal d.lgs. n. 11 del 2018, non deborda dall'alveo della compatibilità con il principio di parità delle parti stesse, in quanto la limitazione selettiva del loro potere di appello persegue l'obiettivo, di rilievo costituzionale (art. 111, secondo comma, Cost.), di assicurare la ragionevole durata del processo, deflazionando il carico di lavoro delle Corti di appello.

Nella precedente sentenza n. 26 del 2007, il giudice delle leggi aveva già ricordato che il potere di impugnazione, nel merito, della sentenza di primo grado da parte di soggetti processuali diversi dall'imputato presenti «margini di "cedevolezza" più ampi, a fronte di esigenze contrapposte, rispetto a quelli che connotano il simmetrico potere dell'imputato» medesimo, quest'ultimo soltanto riaccordato al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Si tenga presente che, nel caso in odierna disamina, si discute della razionalità dell'esclusione della sola impugnazione incidentale della parte civile, che, rispetto ai capi riguardanti l'azione civile e il suo esercizio, conserva intatta la possibilità di introdurre l'appello in via principale (art. 576, comma 1, cod. proc. pen.). A maggior ragione, la razionalità di un siffatto sistema deve essere affermata, a fronte dell'esiguità del sacrificio imposto alla parte civile stessa, comparata ai vantaggi che dal novellato assetto possono derivare sul piano dell'economia processuale: anche in presenza dell'appello principale dell'imputato, l'esclusione di quello incidentale «[...] serve comunque a ridurre le questioni di merito deducibili nei confronti della sentenza emessa [...] e di riflesso a ridurre anche le occasioni di ricorso per cassazione» (Sez. U, n. 7247 del 18 giugno 1993, n. 7247, Rabiti, Rv. 194313-01, a proposito della tendenziale impossibilità del pubblico ministero di appellare in via incidentale le sentenze emesse all'esito del rito abbreviato, pur quando l'imputato abbia presentato appello principale).

26. Precluse per l'effetto le censure ulteriori, oggetto dei primi due motivi dei ricorsi di parte civile, può passarsi allo scrutinio del terzo motivo.

L'infondatezza di tale motivo discende dalle piane considerazioni seguenti, che prendono nuovamente le mosse dal contenuto dell'art. 185, secondo comma, cod. pen., già richiamato al superiore punto 18.

26.1. Come si ricorderà, in detta disposizione si prevede che ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento, oltre al colpevole, le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

Non può dunque assumere la veste di responsabile civile, nel processo penale, il soggetto giuridico che abbia un titolo diretto di responsabilità per i danni lamentati dalla parte civile, su base contrattuale o extracontrattuale, né quello che abbia un titolo indiretto non correlato alla posizione della persona fisica tratta a giudizio quale imputato (Sez. 5, n. 28157 del 03/02/2015, Lande, Rv. 264913-01; Sez. 6, n. 41520 del 27/09/2012, Zaccagnini, Rv. 253810-01; Sez. 4, n. 10701 del 01/02/2012, Baraiolo, Rv. 252674-01).

26.2. Secondo la dominante giurisprudenza di legittimità (tra le molte, Sez. 6-3 civ., n. 3081 del 16/02/2015, Rv. 634452-01; Sez. 3 civ., n. 8067 del 31/03/2007, Rv. 598623-01; Sez. 3 civ., n. 16947 del 11/11/2003, Rv. 568067-01), il titolo della responsabilità del Ministero dell'Istruzione, rispetto ad alunni che subiscano danni durante il tempo in cui dovrebbero esser sorvegliati dal personale scolastico, può essere duplice e concorrentemente azionabile: contrattuale, se la domanda è fondata sull'inadempimento degli obblighi legali di custodia che incombono alla Scuola per il tramite di insegnanti, educatori e personale ausiliario, ovvero anche degli obblighi nascenti dall'accoglimento della domanda di iscrizione (la conseguente ammissione dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza e incolumità nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni); extracontrattuale, se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere (art. 2043 cod. civ.) di non recare danno ad altri. Quale che sia il titolo azionato, si tratta, all'evidenza, di responsabilità diretta dell'Amministrazione scolastica.

Quand'anche, tuttavia, si intendesse, nel caso di specie, far risalire il titolo giuridico della domanda alle previsioni dell'art. 2049 cod. civ. (ipotizzando la responsabilità diretta dell'insegnante o accompagnatore, e la responsabilità vicaria dell'Amministrazione per il fatto del suo dipendente: v. Sez. 3 civ., n. 1000 del 03/02/1997, Rv. 502156-01), ovvero si intendesse evocare la responsabilità del Ministero, quale committente, almeno sostanziale, del servizio di trasporto, a titolo di *culpa in eligendo* (per avere affidato il servizio stesso ad impresa appaltatrice inidonea al suo compimento, ovvero priva di qualunque

autonomia nel suo svolgimento: Sez. 2 civ., n. 1234 del 25/01/2016, Rv. 638645-01), sarebbe altrettanto evidente che ci si troverebbe di fronte:

- in quest'ultimo caso, e nuovamente, a un titolo diretto di responsabilità (l'impresa committente risponde, in questa evenienza, per fatto proprio extracontrattuale, direttamente a norma dell'art. 2043: Sez. 3 civ., n. 7356 del 26/03/2009, Rv. 607389-01), incompatibile con lo schema di cui all'art. 185, secondo comma, cod. pen.;

- nel primo caso, sì a un titolo indiretto di responsabilità, correlato però alla posizione di persone fisiche (gli insegnanti accompagnatori) mai imputate di alcunché nel presente processo penale, e quindi qui non azionabile.

26.3. L'amministrazione scolastica è stata, dunque, correttamente assolta dalla domanda spiegata nei suoi confronti nel processo penale, sull'assorbente rilievo del difetto di legittimazione passiva nel processo stesso, mancando qui un imputato del quale essa dovesse, per legge, indirettamente rispondere.

27. I ricorsi delle parti civili non possono pertanto trovare accoglimento.

28. L'esito del presente giudizio di cassazione importa la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Imputato e responsabile civile (omissis) s.p.a. devono essere altresì condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, incluse le parti civili ricorrenti alla luce del criterio della prevalente soccombenza dei primi.

Le spese del grado - tenuto conto dell'impegno defensionale profuso e dell'eventuale comunanza di posizioni processuali - sono liquidate come da dispositivo, per le parti non ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Per le parti ammesse trovano applicazione gli artt. 82 e 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

### **P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Condanna inoltre l'imputato e il responsabile civile (omissis) s.p.a., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio grado dalle parti civili Comune di (omissis), liquidate in complessivi euro 5.000,00, (omissis) e (omissis) liquidate in complessivi euro 6.500,00, (omissis) e (omissis) (omissis) anche per conto di (omissis), liquidate in complessivi euro 8.000,00,

(omissis) e le altre parti civili rappresentate dall'avv. (omissis) liquidate in complessivi euro 15.000,00, (omissis) e le altre parti civili rappresentate dall'avv. (omissis), liquidate in complessivi euro 15.000,00, oltre per tutti spese generali 15%, IVA e CPA.

Condanna altresì l'imputato e il responsabile civile (omissis) s.p.a., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio grado dalle parti civili rappresentate dall'avv. Antonino Ennio Andronico, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di (omissis) con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 92 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso il 03/02/2022

Il Consigliere estensore  
Francesco Centofanti

Il Presidente  
Enrico Giuseppe Sandrini

Si dà atto che il presente provvedimento, a causa di impedimento del Presidente del Collegio, è sottoscritto, in sua vece, dal componente anziano Consigliere Teresa Liuni, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 615, comma 1, stesso codice

Il Consigliere anziano  
Teresa Liuni

